

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “PITECO CONVERTIBILE 4,50% 2015-2020”

Articolo 1

IMPORTO, TAGLIO, TITOLI E QUOTAZIONE

1.1. Il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020*”, codice ISIN IT0005119083, di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 4.998.000,00 (*quattromilioninovecentonovantottomila/00*) (il “**Prestito Obligazionario**”) è emesso da Piteco S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Mercalli, n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04109050965 (“**Piteco**” o l’“**Emittente**” o la “**Società**”), ed è costituito da massime n. 1.190 (millecentonovanta) obbligazioni (le “**Obbligazioni Convertibili**” o le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 4.200,00 (*quattromiladuecento/00*) cadauna (il “**Valore Nominale**”) che, su richiesta dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**”), si convertiranno in azioni ordinarie di Piteco senza indicazione del valore nominale (le “**Azioni Piteco**” o le “**Azioni di Compendio**”) ai termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento (il “**Regolamento**”).

1.2. Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili, negoziate sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”) ed immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 settembre 1998, n. 58 (“**TUF**”) e relative norme di attuazione. Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

1.3. In conformità a quanto previsto dal TUF, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l’emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli “**Intermediari**”). I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

1.4. Gli adempimenti relativi alla gestione della eventuale conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni Piteco saranno effettuati attraverso registrazione delle Azioni Piteco sul conto titoli indicato dagli Obbligazionisti, intrattenuto presso un Intermediario.

Articolo 2

PREZZO, EMISSIONE E GODIMENTO

2.1. Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e dunque al prezzo di emissione di Euro 4.200,00 (*quattromiladuecento/00*) cadauna (il “**Prezzo di Emissione**”).

2.2. Il Prestito Obligazionario è emesso alla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul mercato AIM Italia, ossia il 31 luglio 2015 (la “**Data di Emissione**”) ed ha godimento in pari data (la “**Data di Godimento**”).

Articolo 3

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

3.1. La richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente presso “Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.”, via Turati n. 12, 20121 Milano.

Articolo 4

DURATA

4.1. Il Prestito Obligazionario ha durata di 5 (*cinque*) anni a decorrere dalla Data di Emissione e sino al corrispondente giorno del 5° (*quinto*) anno successivo alla Data di Emissione e cioè sino al 31 luglio 2020 (la “**Data di Scadenza**”).

Articolo 5 RIMBORSO ORDINARIO

5.1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 9, le Obbligazioni, ove non convertite, saranno rimborsate dall'Emittente per un importo pari al 100% (*cento per cento*) del loro Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Articolo 6 INTERESSI

6.1. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 4,50% (*quattro virgola cinquanta per cento*) dalla Data di Godimento (inclusa).

6.2. Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento annuale posticipato al 31 luglio di ciascun anno successivo alla Data di Godimento, per la durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 31 luglio 2016 (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**") e sarà pari a Euro 189,00 (corrispondente a un tasso periodale del 4,5%) per singola Obbligazione. L'ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(i)* la Data di Scadenza (esclusa) e sarà pari a Euro 189,00 (corrispondente a un tasso periodale del 4,5%) per singola Obbligazione *(ii)* la Data di Conversione (come *infra* definita) (esclusa) o *(iii)* la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa).

6.3. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di "euro" (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è "*Actual/Actual* (ICMA)" su base periodale (ove "**Actual/Actual ICMA**" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).

6.4. Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, *(i)* limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), e *(ii)* limitatamente all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(a)* la Data di Scadenza (esclusa), *(b)* la Data di Conversione (come *infra* definita) (esclusa) o *(c)* la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo e non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

6.5. Ai fini del presente Regolamento, con il termine "**Giorno Lavorativo**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano operative secondo il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2).

6.6. Ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 5.1, 8.3 e 11.4, resta inteso che ogni Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi: *(i)* in caso di rimborso ordinario, alla Data di Scadenza, *(ii)* in caso di esercizio del Diritto di Conversione (come *infra* definito), alla Data di Conversione (come *infra* definita), e, *(iii)* in caso di Rimborso Accelerato, alla Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definiti).

Articolo 7 PAGAMENTI

7.1. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Convertibili sarà effettuato in "euro" mediante accredito o trasferimento su un conto

denominato in “euro” (o su qualsiasi altro conto sul quale l’“euro” può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore).

7.2. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

7.3. Nel caso in cui il termine di pagamento di capitale, interessi e delle altre somme dovute non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

Articolo 8

DIRITTO DI CONVERSIONE

8.1. Nel periodo compreso tra la Data di Emissione, ovvero il 31 luglio 2015, e fino al 5° (*quinto*) Giorno Lavorativo che precede la Data di Scadenza (inclusa), ossia il 24 luglio 2020 (il **“Periodo di Esercizio”**), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio (il **“Diritto di Conversione”**) sulla base del rapporto di conversione di numero 1.000 (mille) Azioni Piteco per ogni Obbligazione presentata in conversione (il **“Rapporto di Conversione”**) e pertanto al prezzo unitario implicito per singola azione pari ad Euro 4,20 (quattro/20).

8.2. Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell’aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario per massime numero 1.190.000 (unmilionecentonovantamila) Azioni Piteco, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 21 luglio 2015, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle stesse.

8.3. Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dall’Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

(a) la richiesta di conversione delle Obbligazioni (la **“Richiesta di Conversione”**) dovrà essere presentata all’Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate ed alla Società in qualunque Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera (d), e contenere, a pena di inefficacia, le indicazioni specificate nella successiva lettera (e);

(b) l’Emittente provvederà ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista – le Azioni Piteco rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione, e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall’ultimo comma del successivo paragrafo 9.4, entro il 10° (*decimo*) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Conversione (la **“Data di Conversione”**). Per le Domande di Conversione presentate nell’ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione, le Azioni Piteco saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza. L’Emittente disporrà altresì l’accentramento presso Monte Titoli delle Azioni di Compendio provvedendo a darne conferma tramite la stessa agli Intermediari;

(c) le Azioni Piteco attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare pari a quello delle Azioni Piteco negoziate su AIM Italia alla Data di Conversione. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Conversione;

(d) le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi deliberati dall’Assemblea della Società;

(e) al momento della sottoscrizione e della consegna della Richiesta di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni – ivi incluso il numero di Obbligazioni portate in conversione e il numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo in conformità alle applicabili disposizioni di questo Regolamento – l’Obbligazionista prenderà atto (i) che le Azioni Piteco, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”), (ii) che le Azioni Piteco ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell’ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d’America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del predetto Securities Act, (iii) di non essere una “*U.S. Person*” ai sensi del Securities Act, nonché, (iv) di aver compreso che le Azioni di Compendio rivenienti dalla conversione non sono e non saranno ammesse a quotazione su di un mercato regolamentato ma sull’AIM Italia.

8.4. Nessuna Azione Piteco sarà attribuita in relazione alle Richieste di Conversione che non soddisfino le condizioni sopra descritte e in relazione alle quali non vengano posti in essere gli adempimenti di cui al presente articolo.

8.5. Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro Valore Nominale), alla Data di Scadenza.

8.6. Qualora venga resa pubblica l’intenzione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di Piteco concernente tutte o parte delle Azioni Piteco (l’“**OPA**”), diversa in ogni caso da un’OPA lanciata da Piteco sulle proprie Azioni, l’Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 17 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all’inizio del Periodo di Esercizio e/o anche in deroga a quanto previsto alla lettera (d) del paragrafo 8.3 che precede, con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all’OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell’esercizio del predetto Diritto di Conversione.

Articolo 9

AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

9.1. Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e sino al termine del Periodo di Esercizio si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel successivo paragrafo 9.3, l’Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui a successivo articolo 17, la ricorrenza di un aggiustamento del Rapporto di Conversione (l’“**Aggiustamento**”) e il nuovo Rapporto di Conversione sarà quello che risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo. L’Aggiustamento sarà determinato dall’Emittente, con l’eventuale assistenza di un esperto incaricato di effettuare le verifiche ed i calcoli necessari per l’Aggiustamento, in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato.

9.2. Ove l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, *warrant* sulle azioni o titoli similari (gli “**Altri Strumenti Finanziari**”) offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione, ad eccezione degli strumenti emessi ai fini de, ed in connessione con ovvero a servizio de, l’offerta di Azioni Piteco o di Altri Strumenti Finanziari nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni degli stessi su AIM Italia.

9.3. Qualora:

(a) l’Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all’aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni Piteco sulla base del relativo rapporto di assegnazione gratuita;

(b) l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista non subirà variazioni;

(c) l'Emittente si fonda in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione Piteco, sulla base del relativo rapporto di concambio/assegnazione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;

(d) qualora l'Emittente effettui un raggruppamento/frazionamento delle Azioni Piteco, il numero delle Azioni Piteco spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Piteco e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione;

(e) del pari, nei casi in cui, tra la Data di Emissione e sino al termine del Periodo di Esercizio sia deliberata la distribuzione (la "**Distribuzione**") di riserve disponibili ovvero di Dividendi Straordinari (come *infra* definiti), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per detta Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione medesimo in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale:

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

* "**A**" è il "*prezzo medio*" calcolato come la media ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni Piteco registrati nei 50 giorni di borsa aperta precedenti la data "*ex dividendo*";

* "**B**" è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna Azione Piteco, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di Azioni Piteco aventi diritto a ricevere tale Distribuzione.

Per "**Dividendo Straordinario**" si intende quella parte di dividendo distribuito che eccede il 5% (*cinque per cento*) di Dividend Yield (come *infra* definito). Per "**Dividend Yield**" si intende il rapporto tra dividendo per azione, come deliberato, ed **A**.

Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le Azioni Piteco saranno negoziate "*ex dividendo*" su AIM Italia.

In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01 (*zero virgola zero uno*), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 (*zero virgola zero uno*) più vicino.

9.4. Nei casi in cui all'atto della conversione (sia esso in virtù del Diritto di Conversione ovvero in virtù di eventuali Aggiustamenti) spetti un numero non intero di Azioni Piteco, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di "euro" inferiore, della parte frazionaria valutata in base all'ultimo prezzo ufficiale delle Azioni Piteco rilevato sull'AIM Italia nell'ultimo giorno di borsa aperta del mese precedente a quello di presentazione della Richiesta di Conversione.

Articolo 10

IMPEGNI DELL'EMITTENTE – COVENANT FINANZIARI

10.1. Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna irrevocabilmente a mantenere i seguenti parametri finanziari (i "**Parametri Finanziari**"), risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "**Data di Riferimento**"), quali calcolati sulla base, ed alla data di presentazione all'assemblea annuale (ciascuna, una "**Data di Calcolo**"), del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato di gruppo, quale approvato dall'organo competente dell'Emittente ed oggetto di revisione legale (il "**Bilancio**"):

- PFN / Patrimonio Netto < 1;
- PFN / EBITDA < 3

ai sensi delle definizioni finanziarie di cui all'Allegato A.

10.2. L'Emittente si impegna, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, a comunicare prontamente alla relativa Data di Calcolo, con le modalità di cui al successivo articolo 17 – ivi incluso un apposito comunicato al mercato attraverso uno SDIR – l'eventuale violazione di uno o più dei predetti Parametri Finanziari.

Articolo 11

RIMBORSO ACCELERATO

11.1. Anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza, le Obbligazioni, unitamente ai relativi interessi maturati e non ancora corrisposti agli Obbligazionisti, diverranno, su semplice richiesta scritta del singolo Obbligazionista, immediatamente esigibili e rimborsabili – per il 100% (*cento per cento*) del loro Valore Nominale – nel caso in cui l'Emittente abbia violato uno qualsiasi dei Parametri Finanziari di cui al precedente articolo 10 alla relativa Data di Riferimento (il "**Rimborso Accelerato**").

11.2. La richiesta di Rimborso Accelerato dovrà essere presentata all'Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate ed alla Società, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Calcolo (il "**Termine Finale**").

11.3. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Accelerato di cui al paragrafo 11.1 che precede avverrà, senza aggravio di commissioni o costi per gli Obbligazionisti che abbiano esercitato detta facoltà), il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo al Termine Finale (la "**Data di Rimborso Accelerato**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista singolarmente di non formulare alcuna richiesta di rimborso anticipato ovvero di ritirare la richiesta ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro e non oltre il 4° (*quarto*) Giorno Lavorativo antecedente la data in cui debba avvenire il Rimborso Accelerato.

11.4 A far tempo dalla Data di Rimborso Accelerato, le Obbligazioni per le quali tale diritto sia stato esercitato, cesseranno di essere produttive di interessi.

11.5 Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Rimborso Accelerato, ed ove non oggetto di conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro Valore Nominale) alla Data di Scadenza.

Articolo 12

NATURA GIURIDICA

12.1. Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

Articolo 13
AGENTE DI CALCOLO

13.1. Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente.

Articolo 14
REGIME FISCALE

14.1. Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Articolo 15
TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI

15.1. Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

15.2. Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data di scadenza delle cedole.

Articolo 16
RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI — ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

16.1. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente entro il 31 dicembre 2015, non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante degli Obbligazionisti**"), l'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile.

16.2. L'assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

16.3. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 17
COMUNICAZIONI

17.1. Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori delle Obbligazioni, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente nell'apposita sezione "*investor relations*" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.

Articolo 18
VARIE, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

18.1. La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

18.2. Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

18.3. Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Allegato A

DEFINIZIONI FINANZIARIE

“**PFN**” (**Posizione Finanziaria Netta**): indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva di:

Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 codice civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (*sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria*);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (*sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria*);
- (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (*sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria*);
- (+) 14 – Altri debiti (*sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria*).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

Voci iscritte nell’Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 codice civile:

- (-) III – Altri titoli (*purché trattati su mercati regolamentati*), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (*uno*) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
- (-) IV – Disponibilità liquide (*quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa*);
- (+) Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (*calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17*) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

“**PATRIMONIO NETTO**”: si intende la voce “*Patrimonio Netto*” sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato.

“**EBITDA**” (**Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization**):

indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato il risultato della somma algebrica delle seguenti voci delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (*per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17*);
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
- (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);

(+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).